

to espresso dal Consiglio regionale dell'urbanistica con i voti n. 165 del 29 marzo 1995 e n. 170 del 27 aprile 1995, per le irregolarità sopra riportate, la delibera della giunta municipale del comune di S. Domenica Vittoria n. 268 del 4 dicembre 1987 riguardante l'approvazione del progetto esecutivo dei lavori di costruzione della strada comunale esterna « Juncara » sita nel territorio del medesimo comune.

Art. 2

Entro un anno dalla ricezione del presente decreto il sindaco di S. Domenica Vittoria dovrà provvedere, ai sensi dell'art. 54 della legge n. 71/78, all'esecuzione del presente provvedimento dandone pronta comunicazione a questo Assessorato.

Art. 3

Il presente decreto dovrà essere notificato al sindaco del comune di S. Domenica Vittoria e al progettista e pubblicato per esteso nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 5 maggio 1995.

GRAZIANO

(95.19.1362)

W.P. - 3/5/95 T. A. P. P. P.

DECRETO 6 maggio 1995.

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Castell'Umberto.

L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1950, n. 878, modificato ed integrato dal D.P.R. 1 luglio 1977, n. 683;

Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2;

Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti i DD.MM. 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n. 1444;

Vista la legge regionale 10 agosto 1985, n. 37 e successive modifiche ed integrazioni;

Viste tutte le altre leggi nazionali e regionali regolanti la materia urbanistica;

Vista la nota prot. n. 3004 del 2 aprile 1993, con la quale il sindaco pro-tempore del comune di Castell'Umberto ha trasmesso gli atti e gli elaborati a questo Assessorato per l'approvazione del piano regolatore generale, del regolamento edilizio e delle prescrizioni esecutive del predetto comune;

Vista la deliberazione consiliare n. 64 del 23 novembre 1992, riscontrata legittima dalla C.P.C. di Messina nella seduta del 29 dicembre 1992, dec. n. 70894, con la quale il comune di Castell'Umberto ha adottato il piano regolatore generale con prescrizioni esecutive e regolamento edilizio;

Vista la deliberazione consiliare n. 65 del 29 novembre 1992, riscontrata legittima dalla C.P.C. di Mes-

sina nella seduta del 15 gennaio 1993, dec. n. 2797, con la quale il comune di Castell'Umberto ha accolto di fare uniformare gli elaborati cartografici del P.R.G. per l'eliminazione di difformità fra elaborati a scala diversa;

Vista la deliberazione consiliare n. 74 del 2 dicembre 1992, riscontrata legittima dall'organo tutorio con decisione n. 2798 del 15 gennaio 1993, con la quale il comune di Castell'Umberto ha preso atto dell'uniformazione e adeguamento degli elaborati cartografici del P.R.G.;

Visti gli elaborati trasmessi e consistenti in:

- 1) tav. 1 - relazione;
- 2) tav. 1 bis - relazione integrativa bis;
- 3) tav. 2* - norme di attuazione - modificato in conformità alle delibere consiliari n. 64/92 e n. 65/92;
- 4) tav. 3 - regolamento edilizio;
- 5) tav. 4 - stato di fatto;
- 6) tav. 5A - stato di fatto dotazione servizi ed attrezzature;
- 7) tav. 5B - stato di fatto dotazione servizi ed attrezzature;
- 8) tav. 5C - stato di fatto dotazione servizi ed attrezzature;
- 9) tav. 5D - stato di fatto dotazione servizi ed attrezzature;
- 10) tav. 6 - stato di attuazione dello strumento urbanistico vigente;
- 11) tav. 7 - inquadramento territoriale;
- 12) tav. 8 - zonizzazione di insieme;
- 13) tav. 9* - zonizzazione di insieme modificato in conformità alle delibere consiliari n. 64/92 e n. 65/92;
- 14) tav. 10A* - zonizzazione - modificato in conformità alle delibere consiliari n. 64/92 e n. 65/92;
- 15) tav. 10B* - zonizzazione - modificato in conformità alle delibere consiliari n. 64/92 e n. 65/92;
- 16) tav. 10C* - zonizzazione modificato in conformità alle delibere consiliari 64/92 e 65/92;
- 17) tav. 10D* - zonizzazione;
- 18) tav. 1 - relazione;
- 19) tav. 2 P.E.* - norme di attuazione - modificato in conformità alle delibere consiliari n. 64/92 e n. 65/92;
- 20) tav. 3 P.E.* - piano particellare di esproprio;
- 21) tav. 4.1 P.E. - zona residenziale Margi centro - stato di fatto - stralcio del P.R.G. - progetto su mappa catastale - progetto planivolumetrico;
- 22) tav. 4.2 P.E. - zona residenziale Margi centro - planimetrie reti tecnologiche;
- 23) tav. 4.3 P.E. - zona residenziale Margi centro - profili regolatori;
- 24) tav. 5.1 P.E. - zona residenziale centro-sud - planimetrie stato di fatto e stralcio del P.R.G.;

- 25) tav. 5.2 P.E. - zona residenziale centro-sud - planimetria di progetto su mappa catastale - profili regolatori;
- 26) tav. 5.3 P.E. - zona residenziale centro-sud - planimetria di progetto planivolumetrica;
- 27) tav. 5.4 P.E. - zona residenziale centro-sud - planimetria reti tecnologiche - rete idrica e fognante - elettrica e telefonica;
- 28) tav. 6.1 P.E. - zona artigianale centro - planimetria stato di fatto;
- 29) tav. 6.2 P.E. - zona artigianale centro - planimetria - stralcio del P.R.G. - progetto su mappa catastale;
- 30) tav. 6.3 P.E. - zona artigianale centro - planimetria di progetto planivolumetrica;
- 31) tav. 6.4 P.E. - zona artigianale centro - planimetrie reti tecnologiche;
- 32) tav. 6.5 P.E. - zona artigianale centro - profili regolatori;
- 33) tav. 7.1 P.E. - S. Giorgio - Cammara - zona residenziale e zona artigianale - stato di fatto e stralcio del P.R.G.;
- 34) tav. 7.2 P.E. - S. Giorgio-Cammara - zona residenziale e zona artigianale - planimetria di progetto su mappa catastale;
- 35) tav. 7.3 P.E. - S. Giorgio-Cammara - planimetria di zona artigianale - planimetria di progetto planivolumetrica;
- 36) tav. 7.4 P.E. - S. Giorgio-Cammara - zona residenziale e zona artigianale - planimetria reti tecnologiche - rete idrica e fognante;
- 37) tav. 7.5 P.E. - S. Giorgio-Cammara - zona residenziale e zona artigianale - planimetria reti tecnologiche - rete elettrica e telefonica;
- 38) tav. 7.6 P.E. - S. Giorgio-Cammara - zona residenziale e zona artigianale - profili regolatori;
- 39) tav. 8.1 P.E. - zona residenziale Sfaranda - stato di fatto - stralcio del P.R.G. - progetto su mappa catastale - progetto planivolumetrico;
- 40) tav. 8.2 P.E. - zona residenziale Sfaranda - planimetrie reti tecnologiche;
- 41) tav. 8.3 P.E. - zona residenziale Sfaranda - profili regolatori;
- 42) tav. 9.1 P.E. - tipologie edilizie - zone residenziali centro-sud e S. Giorgio-Cammara - zone artigianali;
- 43) tav. 9.2 P.E. - tipologie edilizie - zone residenziali Marci-centro e Sfaranda;
- 44) tav. 10 P.E. - sezioni stradali;
- Vista la nota prof. n. 32455-34258 del 5 dicembre 1992, con la quale l'ufficio del Genio civile di Messina si è espresso favorevolmente con prescrizioni sul P.R.G., R.E. e P.E. di che trattasi ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74.
- Viste le osservazioni e/o opposizioni presentate avverso il P.R.G., le P.E. ed il R.E. dalle seguenti ditte:
- 1) Agostino Ninone Vincenza e Galati Rando Giacomo;
 - 2) avv. Faranda Fabio;
 - 3) Conti Nibaldi Basilio;
 - 4) Conti Nibaldi Diego Antonio;
 - 5) Dovico Carmela;
 - 6) Fulgenzi Rosalia;
 - 7) Letizia Giuseppa;
 - 8) avv. Faranda Fabio;
 - 9) Omero Albina;
 - 10) Agnello Francesco;
 - 11) Agnello Francesco;
 - 12) Costantino Nicolò e Galati Rando Giovannina;
 - 13) Merlina Vincenzo Antonino;
 - 14) Sirna Giuseppe;
 - 15) Crimi Calogero e Paradiso Carmela R.;
 - 16) Puglia Rosa e Germani Battagliola Silvia, Gaetano ed Emilio;
 - 17) Trovato Battagliola Lina;
 - 18) Carcione Antonino, Cono e Angelina;
 - 19) Omero Vincenzo;
 - 20) Mazzeo Nicolò procuratore generale di Randazzo Antonino;
 - 21) Sinagra Vincenzo;
 - 22) Puglia Rosa e Germani Battagliola Silvia, Gaetano ed Emilio;
 - 23) Pruiti Caterina ved. Germanà Polino;
 - 24) Germanà Polino Flora;
 - 25) Germanà Polino-Flora;
 - 26) Dissidomino Maria;
 - 27) Nibali Sebastiano;
 - 28) Scurria Salvatore;
 - 29) Tascone Carolina;
 - 30) Calà Lesina Sponsina;
 - 31) dott. Conti Nibali Gaetano ed altri c.da Sfaranda;
 - 32) Dovico Giovanni;
 - 33) Calò Angele;
 - 34) Lionetto Civa Cesare;
 - 35) Franchina Rocco Vincenzo;
 - 36) Agostino Ninone Franco;
 - 37) Pruiti Ciarello Natale, Coppolina Salvatore, Antonino e Calà Lesina Giovanni;
 - 38) Pruiti Ciarello Natale;
 - 39) dott. Liprino Salvatore;
 - 40) Bevacqua Maria Teresa in Reale;
 - 41) Battagliola Vincenza e Scurria Concetta;
 - 42) Pruiti Lucia;
 - 43) Cucco Sebastiano;
 - 44) Calà Lesina Mario;
 - 45) Franchina Carmela Anna Maria;
 - 46) Paterniti Barbino Carmelo;
 - 47) Germanà Polino Anna Maria;
 - 48) Lega per l'Ambiente - Capo D'Orlando;
 - 49) Agostino Nicolò Salvatore;
 - 50) Ridolfo Giovannino;
 - 51) Dovico Giovanni;
 - 52) Mommo Giuseppe;
 - 53) Lo Cascio Antonio;
 - 54) Calà Lesina Vincenzo;
 - 55) Randazzo Giuseppa;
 - 56) Conti Gallenti Antonino;
 - 57) Bevacqua Sebastiano;
 - 58) Ioppolo Antonino ed Agnello Lina;
 - 59) Pruiti Lucia;
 - 60) Liprino Rosario;
 - 61) Liprino Carmelo;

- 62) Liprino Carmela Rosaria;
63) Pruiti Ciarello Antonino;
64) Agostino Ninone Vincenza;

Vista la deliberazione consiliare n. 11 del 7 febbraio 1993, riscontrata legittima dall'organo tutorio con decisione n. 15297 del 25 marzo 1993, con la quale il consiglio comunale di Castell'Umberto ha controdedotto alle osservazioni e opposizioni presentate;

Viste le osservazioni delle seguenti ditte pervenute direttamente all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente:

- Puglia Rosa, Battagliola Silvia, Gaetano, Emilio ed Antonino del 30 dicembre 1992 e 31 dicembre 1992;
- Lega per l'ambiente del 2 gennaio 1993;
- Dissidomino Maria del 19 maggio 1993;
- Crimi Calogero e Paradiso Carmela Maria del 12 maggio 1993;
- petizione popolare;
- Puglia Rosa e Battagliola Gaetano del 20 settembre 1993;

Visto il parere espresso dal Consiglio regionale dell'urbanistica con il voto n. 9 dell'8 giugno 1994, che parzialmente si trascrive:

«... *Omissis* ...»

Rilevato:

— il comune di Castell'Umberto è dotato di piano di fabbricazione approvato con decreto n. 19 dell'1 febbraio 1978;

— le previsioni progettuali del P.R.G. in esame confermano quasi per intero la zonizzazione del piano di fabbricazione vigente; formulano nuove previsioni con particolare riferimento ai servizi ed alla viabilità; introducono, altresì, un opportuno sistema di salvaguardia ambientale, nonché nuove previsioni per attività produttive;

— il piano è dimensionato per 5.028 abitanti residenti al 2012, mentre i residenti al 1991 sono 3.909;

— in base alla relazione geologica allegata al P.R.G. presentato non emergono elementi particolarmente negativi da rilevare.

La maggior parte dell'area comunale insiste su di una formazione nota ai geologi come flysch di Capo d'Orlando e costituita da un'alternanza di strati arenacei ed argillosi. Tale formazione si presenta relativamente stabile. Il resto dell'area è caratterizzato da rocce metamorfiche, localizzate sul basso versante vallivo. Qui i fenomeni di instabilità si fanno più intensi e frequenti, e la carta della suscettività li considera in gran parte inidonei. Per quelle aree destinate a espansione urbanistica va comunque tenuto conto preliminarmente delle locali condizioni di stabilità e di accertare l'eventuale presenza di fasce di detrito, curando che il terreno di fondazione sia costituito da rocce in posto. Poiché la maggior parte di queste aree avrà come substrato il suddetto flysch, è opportuno accertare se le condizioni di stabilità possono essere compromesse dalla giacitura (strati a franopoggio) e dalla circolazione delle acque.

Trattandosi di un'alternanza argilloso-arenacea, nel definire il piano di posa andrebbero, comunque, preferiti quali terreni di fondazione gli strati arenacei a quelli limoso-argillosi, anche in considerazione della risposta agli eventi sismici;

— nel P.R.G. sono previste le seguenti zone territoriali omogenee:

— zona A che comprende due aree in località Castania;

— zone B, distinte nelle sottozone B0, B1, B2, B3;

— zone C, classificate nelle sottozone C1, C2, C3;

— zone D, distinte nelle sottozone D1 e D2;

— zone E (verde agricolo), con le specificazioni di E1, E2, E3, E4, E5;

— zone F di attrezzature di interesse generale;

— zone per servizi di cui all'art. 3 del D.M. 2 aprile 1968;

— la viabilità è suddivisa in principale, di circoscrizione dei centri abitati e viabilità locale;

— il nucleo abitato è formato da due distinti agglomerati principali (Castell'Umberto e Sfaranda), nonché da numerosi nuclei sparsi;

— sono state adottate prescrizioni esecutive relative a:

— zona residenziale Margi Centro;

— zona residenziale Centro-Sud;

— zona residenziale Sfaranda;

— zona residenziale S. Giorgio Cammara;

— zona artigianale centro;

— zona artigianale S. Giorgio Cammara;

— il piano in esame prevede una dotazione di spazi ed attrezzature superiore ai minimi di legge per tenere conto dei due distinti centri abitati che di fatto costituiscono due centralità autonome, nonché dei vari nuclei abitati sparsi nel territorio;

Considerato:

Le previsioni progettuali ed il relativo dimensionamento appaiono nelle linee generali condivisibili.

Tuttavia si ritiene che:

— la z.t.o. A che interessa l'antica Castania, di rilevante valore storico e paesaggistico, vada ampliata includendovi tutte le limitrofe zone B3, ivi incluse i servizi connessi, in quanto tali zone costituiscono un insieme inscindibile che determina la caratterizzazione morfologica dell'antico impianto storico.

Inoltre, dato il carattere di interesse archeologico della zona, è da prescrivere che prima di qualsiasi intervento deve darsi comunicazione alla competente Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali;

— per le zone B non è data dimostrazione analitica della ricorrenza nello stato di fatto delle caratteristiche volumetriche di cui all'art. 2 del D.M. 2 aprile 1968.

In quanto non sussistono le condizioni avanti citate dette zone vanno classificate zone C mantenendo gli indici e parametri adottati;

— zona « D2 »: l'ubicazione di detta zona non appare congruente con le caratteristiche morfologiche e paesaggistiche del territorio e, pertanto, va disattesa e l'area va classificata E2;

— non appare condivisibile la localizzazione dell'elipporto data la particolare orografia dei luoghi e l'accessibilità degli stessi.

La previsione dell'elipporto si ritiene debba essere disattesa ed i suoli aventi tale destinazione nel piano in esame sono da classificare z.t.o. E;

— la previsione di nuova viabilità che si sviluppa al di sotto della collina di S. Croce non è da condividere perché la sua realizzazione comporta un sensibile impatto ambientale su un territorio fortemente acclive e di elevato valore paesistico.

Per lo stesso motivo va evitata qualsiasi modifica-

zione nell'area destinata a verde attrezzato ubicata nelle adiacenze della Chiesa di S. Croce.

Regolamento edilizio.

Appare in linea generale condividibile.

Tuttavia:

a) la lettera d dell'art. 10 va disattesa in quanto, essendo la commissione edilizia un organo di consulenza del comune, i consiglieri comunali non possono far parte della commissione stessa ai sensi dell'art. 40 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 26, che ha modificato l'art. 12 della legge regionale 29 agosto 1992, n. 7.

Conseguentemente, il comune rimane onerato a rivedere la composizione della commissione stessa, garantendo, altresì, la presenza della minoranza mediante elezioni con voto limitato in conformità all'art. 7 della legge regionale n. 71/78;

b) l'art. 40: «arredo urbano», ai fini di non alterare le caratteristiche dell'ambiente storico della zona A, va integrato come segue:

« Nella zona A non sono ammesse insegne a bandiera luminescenti né qualsiasi altro tipo di oggetto di qualunque natura o materiale ».

Osservazioni e/o opposizioni:

a) non sono condivisibili perché di natura privatistica e/o non migliorative delle previsioni di piano le nn. 17, 21, 22, 26, 29, 31, 37, 39, 42, 45, 57 (ad eccezione della zona E), 60, 61, 62;

b) non sono condivisibili in conformità al parere dei progettisti ed alle controdeduzioni del consiglio comunale le nn. 1, 3, 10, 32, 34, 36, 38, 49, 50 ad eccezione dei punti a - b dell'elaborato 11 di relazione sulle osservazioni redatte dai progettisti, 52, 53, 59, 64;

c) appaiono condivisibili in conformità al parere dei progettisti ed alle controdeduzioni del consiglio comunale le nn. 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 24, 27, 30, 33, 35, 41, 43, 44, 47, 54, 55, 56, 57 (limitatamente alla zona E), 58, 63;

d) appare condividibile per le motivazioni espresse dai progettisti la n. 15;

e) appaiono condivisibili per quanto esposto nei considerati che precedono ed in conformità agli stessi le nn. 2, 8, 23, 25, 28, 48, 50 limitatamente ai punti classificati a - b dell'elaborato 11 di relazione sulle osservazioni redatte dai progettisti, 51;

f) non appaiono condivisibili perché in contrasto con quanto esposto nei considerati che precedono le nn. 12, 40;

g) appare condividibile la n. 46 in conformità al deliberato consiliare;

h) le osservazioni pervenute direttamente all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente non vengono controdedotte specificamente in quanto ripropongono in tutti i casi osservazioni già prodotte al comune e decise nei precedenti considerati.

Quanto premesso, rilevato e considerato è del parere che il P.R.G., le prescrizioni esecutive ed il R.E. adottati dal comune di Castell'Umberto con delibere consiliari n. 64/92, n. 65/92, n. 74/92 sono da condividere nel rispetto dei considerati che precedono ».

Vista l'assessoriale prot. n. 61117 del 17 settembre 1994, con la quale questo Assessorato ha trasmesso al comune di Castell'Umberto il voto n. 9 del Consiglio regionale dell'urbanistica della seduta dell'8 giugno 1994

ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 71/78 per le controdeduzioni del comune;

Vista la deliberazione consiliare n. 55 del 31 ottobre 1994, riscontrata legittima dal CO.RE.CO. di Messina nella seduta del 6 dicembre 1994, n. 16885/17208, con la quale il comune di Castell'Umberto ha deliberato:

a) di non controdedurre poiché sono decorsi i termini voluti dalla legge entro i quali l'Assessorato poteva chiedere di apportare modifiche al P.R.G. adottato da questo comune con delibera consiliare n. 64 del 23 novembre 1992;

b) di non trasmettere gli elaborati planimetrici redatti dai tecnici progettisti del P.R.G. e pervenuti a questo ente in data 26 ottobre 1994 prot. n. 12063;

c) chiedere all'Assessorato del territorio e dell'ambiente la concessione della rielaborazione totale del P.R.G. e delle P.E. allegando all'uopo la relazione fatta dal consigliere Foti Calogero durante questi lavori consiliari;

Vista la diffida del presidente del consiglio del predetto comune, pervenuta a questo Assessorato con nota prot. n. 2622/31 Rep. del 14 febbraio 1995, con la quale ritiene lesiva dei diritti dei cittadini « castanioti » l'emissione del provvedimento di approvazione del P.R.G., P.E. e R.E. *de quo*;

Visto il parere dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo prot. n. 3031/U dell'8 marzo 1995 in merito ai termini per l'approvazione del P.R.G., art. 6 della legge regionale n. 9/93, condiviso da questa Amministrazione con nota prot. n. 3975/U del 31 marzo 1995;

Ritenuto di dover considerare la deliberazione consiliare n. 55 del 31 ottobre 1994 di cui sopra — trasmessa a questo Assessorato con nota prot. n. 11019 del 26 gennaio 1995 — assunta al protocollo in entrata in data 1 febbraio 1995 al n. 8207, come atto di controdeduzione al parere espresso dal C.R.U. ed in premessa riportato;

Ritenuto di non poter condividere la richiesta avanzata dal comune di Castell'Umberto in merito alla non emissione del provvedimento amministrativo di approvazione in quanto la stessa comporterebbe la esecutività del piano medesimo nella sua stesura originaria;

Ritenuto di dover procedere per le superiori considerazioni, all'emissione del provvedimento di approvazione;

Visto il rapporto del gruppo XXXIII, prot. n. 533/95 del 5 maggio 1995, dal quale si rileva che per le zone B occorre verificare i requisiti di cui al D.M. 2 aprile 1968, n. 1444;

Ritenuto che la procedura eseguita appare regolare;

Ritenuto di poter condividere il superiore parere espresso dal Consiglio regionale dell'urbanistica con la precisazione che per le zone B debba essere verificata la sussistenza dei requisiti di legge e ove questi non sussistano le stesse vengono classificate C in conformità al predetto parere.

Decreta:

Art. 1

E' approvato e reso esecutivo, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 ed in conformità al parere espresso dal Consiglio regionale

dell'urbanistica con il voto n. 9 dell'8 giugno 1994, il piano regolatore generale con annesse prescrizioni esecutive e regolamento edilizio del comune di Castell'Umberto adottato con deliberazioni consiliari n. 64 del 23 novembre 1992, n. 65, del 29 novembre 1992 e n. 74 del 2 dicembre 1992, riscontrate legittime dall'organo tutorio rispettivamente con i prot. n. 78894 del 29 dicembre 1992, n. 2797 del 25 gennaio 1993, n. 2798 del 15 gennaio 1993, con la precisazione che per le zone B debba essere verificata la sussistenza dei requisiti di legge e ove queste non sussistano le stesse vengono classificate zone C.

Art. 2

Le osservazioni e le opposizioni presentate avverso il piano dalle ditte in premessa elencate vengono decise in conformità al parere espresso dal Consiglio regionale dell'urbanistica con il predetto voto n. 9.

Art. 3

Fanno parte integrante del presente decreto tutti gli elaborati elencati in premessa timbrati e vistati da questo Assessorato.

Art. 4

Il presente decreto dovrà essere eseguito dal comune interessato che dovrà anche curare che entro 30 giorni vengano eseguite, dal progettista, le modifiche, le correzioni e le verifiche, agli elaborati di piano, che discendono dal presente decreto, in modo tale che per gli uffici e per l'utenza ne risulti un testo definitivo e completo, da sottoporre alla presa d'atto del consiglio comunale e da trasmettere, con la predetta deliberazione, a questo Assessorato.

Art. 5

Le prescrizioni esecutive approvate dovranno essere eseguite entro il termine massimo di anni dieci ed entro lo stesso termine dovranno essere compiute le relative espropriazioni.

Art. 6

I piani approvati dovranno essere depositati, con tutti gli elaborati relativi, a libera visione del pubblico, nella segreteria comunale e di tale deposito dovrà essere dato annuncio mediante avviso affisso all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.

Art. 7

Ai sensi del penultimo comma dell'art. 16 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, entro un mese dall'annuncio dell'avvenuto deposito, il presente decreto dovrà essere notificato, nelle forme delle citazioni, a ciascun proprietario di immobili vincolati dalle prescrizioni esecutive.

Art. 8

Il presente decreto, con esclusione degli elaborati, sarà pubblicato per esteso nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 6 maggio 1995.

GRAZIANO

(95.19.1376)

DECRETO 13 maggio 1995.

Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Mezzojuso.

L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 2 febbraio 1974, n. 64;

Visto il decreto n. 214/86 del 6 maggio 1986, con il quale è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Mezzojuso;

Vista la nota del comune di Mezzojuso n. 9177 del 29 dicembre 1993, con la quale è stata trasmessa per la approvazione una variante al vigente P.R.G., adottata con deliberazione consiliare n. 66 del 30 settembre 1992, in località Madonna dei Miracoli e Silvia per la destinazione di un'area ad edilizia residenziale in zona di espansione;

Vista la deliberazione consiliare n. 66 del 30 settembre 1992 di adozione della suddetta variante, vistata favorevolmente dalla C.P.C. nella seduta del 15 ottobre 1992 con decisione n. 48800/49999;

Visti gli elaborati progettuali riguardanti la variante di che trattasi;

Visti gli atti relativi alla pubblicazione della variante e constatata la regolarità degli stessi;

Rilevato che avverso la suddetta variante è stata presentata da professionista incaricato da cittadini interessati una osservazione e opposizione come risulta da certificazione del sindaco datata 2 novembre 1992;

Vista la deliberazione consiliare n. 57 del 7 ottobre 1993, vistata dal CO.RE.CO. nella seduta dell'11 novembre 1993 con n. 406, con la quale si approvano le controdeduzioni del progettista che respingono la suddetta osservazione ed opposizione;

Visto il parere reso dall'ufficio del Genio civile di Palermo prot. n. 19211 del 18 febbraio 1991, che esprime parere favorevole a condizione;

Premesso che l'Assessorato sulla scorta di quanto espresso dal C.R.U. con voto n. 520 del 25 settembre 1991 aveva restituito al comune di Mezzojuso una variante di ampliamento alle zone residenziali del P.R.G. trasmessa con istanza datata 3 giugno 1991, per essere parzialmente rielaborata in base alle osservazioni e suggerimenti contenuti nel sopra citato voto;

Rilevato che la variante è stata rielaborata secondo quanto osservato dal C.R.U. con voto n. 520/91;

Visto il voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 154 del 30 marzo 1995, con il quale per la variante in argomento è stato espresso parere favorevole con prescrizioni e considerata che in parte si trascrive:

«... Omissis...»

Premesso che:

— con precedente voto n. 520 reso nell'adunanza del 25 settembre 1991 il C.R.U. aveva restituito la variante al P.R.G. adottata con delibera consiliare n. 116 del 7 luglio 1989 per essere parzialmente rielaborata, tenendo conto di alcune osservazioni. Si suggeriva di limitare la zona destinata ad « espansione edilizia » a valle della curva di livello 502, destinando a « verde pubblico » la restante area, accorpandola così a quella già prevista e contigua al convento ivi esistente. La maggiore esten-

